

Rep Nr.

AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.

Tronco A6 – Torino-Savona

SERVIZIO INVERNALE DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO E
CARICO CLORURI.

LOTTO __

CIG: _____

CONTRATTO D'APPALTO**TRA**

Autostrada dei Fiori S.p.A., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SALT S.p.A. (Gruppo ASTM) con sede e domicilio legale in via della Repubblica, 46 – 18100 Imperia IM – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00111080099 in appresso denominata la "Committente", in persona del sig., nato a il

Giusti i poteri a lui conferiti da

E

La Società con sede legale in, capitale sociale Euro, codice fiscale partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di in seguito più brevemente denominato "Appaltatore", in persona del suo ing. /dott., nato a il, munito dei necessari poteri in forza della,

dall'altra parte,

PREMESSO

- che la società Autostrada Torino Savona S.p.A. è stata concessionaria, per conto di ANAS S.p.A. per la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Torino – Savona in forza della concessione unica sottoscritta dalla Società Autostrada Torino Savona S.p.A. in data 18 novembre 2009 e resa efficace con atto di recepimento del 22.12.2010;
- che, a far data dal 1° ottobre 2012, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 29.12.2011 n. 216, convertito dalla Legge 24.02.2012 n. 14 e s.m.i., si è verificato il trasferimento ex lege del ruolo di soggetto concedente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.);
che il M.I.T con decreto n° 14357 del 2.08.2017 ha approvato la fusione per incorporazione della Società Autostrada Torino Savona S.p.A. con sede legale in corso Trieste 170 – 10024 Moncalieri TO con la società Autostrada dei Fiori S.p.A. con sede legale in via della Repubblica, 46 – 18100 Imperia IM;
- che il Responsabile del Progetto della Committente in data 05.06.2024 con comunicazione n. 113/24 ha deliberato di avviare le procedure per l'affidamento dei servizi;
- che la Committente, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa esperita in data
- che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato l'iter della procedura aperta con conseguente aggiudicazione

all'Appaltatore comunicata alla medesima con nota del Prot.

.....;

- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota;
- che nel presente contratto con il termine “servizi” si intendono i servizi, le somministrazioni nonché ogni altra attività e/o onere previsti nel presente contratto, nei documenti allo stesso allegati e richiamati, affidati all'Appaltatore;
- **(IN CASO DI ATI)** /////che in data con atto Notaio Dott. rep. , raccolta n° , è stato stipulato ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 36/2023, l'atto di associazione temporanea di imprese di con mandato speciale di rappresentanza conferito all'Impresa “ ”, in qualità di Capogruppo, che eseguirà le opere ricadenti nelle categorie (quota raggruppamento %), l'Impresa “ ”, in qualità di Mandante, che eseguirà le opere ricadenti nelle categorie , (quota raggruppamento %)(SE DEL CASO);/////
- che nel presente contratto con il termine “Giorni” si intendono giorni di calendario consecutivi ivi inclusi quindi sabati, domeniche e festività;
- che per la stipula del presente contratto è stato rispettato il termine dilatorio di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023 ;
- /////che il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, la committente recederà dal contratto/////;

- che, ai fini del presente contratto si intende:

- - per "Codice", il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36;

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e valgono patto.

ART. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il contratto ha per oggetto l'esecuzione del servizio invernale di sgombero neve e spargimento cloruri sul tronco autostradale A6 Torino – Savona e lungo le relative pertinenze viarie costituenti il Lotto n.

2.2 L'esecuzione dei servizi deve avvenire in base alle indicazioni contenute, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche.

ART. 3

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

La descrizione del servizio è contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto - Norme generali e negli altri elaborati che vengono allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 4

IMPORTO CONTRATTUALE E RIBASSO

4.1 L'importo contrattuale dei servizi oggetto dell'appalto, remunerato parte a

corpo e parte a misura, al netto del ribasso del %,

ammonta a presunti € (euro

..... e centesimi) dei quali €

..... (euro e

centesimi) per oneri della sicurezza per rischi interferenziali.

Tale importo risulta così suddiviso:

- l'importo a corpo ammonta a € (Euro

.....e centesimi) dei quali €

_____ (Euro _____) per oneri di sicurezza;

- l'importo a misura ammonta a €(Euro

.....e centesimi), dei quali €

_____ (Euro _____) per oneri di

sicurezza.

Così come previsto al successivo art. 9, qualora la Committente decida di

prorogare il contratto in corso di esecuzione per una durata massima pari a

24 (ventiquattro) mesi, l'importo contrattuale ammonterà a presunti €

..... (euro e centesimi) dei quali €

..... (euro e

centesimi) per oneri della sicurezza per rischi interferenziali.

Vengono applicati i prezzi unitari contenuti nell'Elenco Prezzi, al netto del

ribasso offerto dall'Appaltatore.

Tali prezzi sono comprensivi di tutti gli oneri di pedaggio e compensano

qualsiasi intervento richiesto, h 24/24, 7 giorni/7 giorni nel periodo compreso

tra il 01.11 e il 31.03 e, per i mezzi/attrezzature dedicati alla prevenzione

ghiaccio, nel periodo compreso tra il 15.10 e il 31.03 per ogni stagione

invernale ed ogni altro onere derivante dall'osservanza delle Norme di Sicurezza per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e dalle norme, prescrizioni e modalità operative.

4.2. Per la quota parte dei servizi affidati a misura, l'importo complessivo di cui al punto 4.1 del presente articolo può risultare variato, alla conclusione del contratto, sia in diminuzione che in aumento.

4.3 In caso di inadempienza dell'Appaltatore nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, la Committente ha diritto di ritenere, anche senza necessità di provvedimenti cautelativi dell'Autorità Giudiziaria, le somme dovute a qualsiasi titolo imputandole al ristoro dei danni fino alla concorrenza dei medesimi, nonché per adempiere alle previsioni dell'art. 119, comma 8 del Codice.

ART. 5

CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI, PAGAMENTI E RITENUTE DI

GARANZIA - ANTICIPAZIONE

5.1 – Contabilizzazione dei servizi

La contabilità delle prestazioni sarà effettuata mediante la predisposizione di stati di accertamento mensili delle attività e conseguentemente sarà emesso il relativo attestato di pagamento.

Le attività e le somministrazioni appaltate a misura sono liquidati in base ai prezzi unitari dell'Elenco Prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Le prestazioni appaltate a corpo sono liquidate in base al corrispettivo offerto a corpo (forfait) dall'Impresa ottenuto applicando il ribasso offerto ai prezzi a forfait a base d'asta.

Per un maggior dettaglio si rimanda a quanto contenuto all'art. 18 del

Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

5.2 – Pagamenti

5.2.1. A seguito della comunicazione scritta dell'Appaltatore con i dati di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, tutti i pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario con accredito sul c/c dedicato indicato dallo stesso.

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente tramite il Sistema di interscambio (SDI) indicando il nostro Codice Destinatario KY56538.

5.2.2. La cessione del credito è ammessa secondo le modalità di cui all'art. 120 comma 12, del Codice

5.3 - Pagamenti in corso d'esecuzione

5.3.1. I pagamenti in acconto in corso d'esecuzione verranno effettuati mediante l'emissione di attestati di pagamento compilati in base a stati di avanzamento mensili.

5.3.2 L'avanzamento mensile è da intendersi riferito a fine mese con accertamento della produzione effettuato all'ultimo giorno del mese.

5.3.3. Gli attestati di pagamento relativi agli acconti sono emessi dal Responsabile Unico di Progetto contestualmente alla adozione dello stato di accertamento e comunque, entro un termine non superiore ai 7 giorni dalla fine del periodo di riferimento.

5.3.4 I pagamenti saranno effettuati a 30 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento. Per quanto non specificato si rimanda ai contenuti del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme generali.

Il pagamento della rata di saldo viene effettuato entro sessanta giorni dall'emissione della verifica di conformità di cui alle disposizioni normative applicabili a termine di legge ed a quelle contenute nel Capitolato Speciale

di Appalto - Norme Generali.

5.3.5 Costituisce condizione per il pagamento

a) nelle ipotesi escluse dal pagamento diretto ex art. 119, comma 11

del Codice:

- la trasmissione, da parte dell'Impresa alla Committente entro 10 giorni dall'emissione del SAAT, della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'Impresa eseguiti nei confronti degli eventuali subappaltatori con l'indicazione delle ritenute effettuate. La dichiarazione di quietanza del subappaltatore, corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante o da suo procuratore e deve contenere l'indicazione puntuale della somma pagata, della data di pagamento e della ritenuta di garanzia effettuata. La dichiarazione può essere resa mediante compilazione e sottoscrizione del modello di dichiarazione fornito dalla Committente ed allegato alla presente;
- l'avvenuta acquisizione da parte della Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori che hanno eseguito delle prestazioni nel SAAT in fase di liquidazione da parte della Committente;
- l'avvenuta trasmissione, da parte dell'Impresa alla Committente entro 10 giorni dall'emissione del SAAT, di una dichiarazione resa dall'Impresa e dagli eventuali subappaltatori che hanno eseguito delle prestazioni nel SAAT in fase di liquidazione con la quale i

soggetti dichiaranti attestino la regolarità nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti;

- la trasmissione, da parte dell'Impresa alla Committente entro 10 giorni dall'emissione del SAAT, di un prospetto riepilogativo, come da tabella allegata al presente Contratto, contenente l'elenco degli eventuali subappaltatori che hanno eseguito le prestazioni nel mese conclusosi ed il relativo importo. Detto prospetto deve essere sottoscritto anche dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dal Coordinatore della Sicurezza (per attività in titolo IV).

b) nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori ex art. 119, comma 11 del Codice:

- l'avvenuta acquisizione da parte della Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'Impresa e dei subappaltatori che hanno eseguito delle prestazioni nel SAAT in fase di liquidazione da parte della Committente;
- l'avvenuta trasmissione da parte dell'Impresa alla Committente entro 10 giorni dall'emissione del SAAT, di un prospetto riepilogativo, come da tabella allegata al presente Accordo Quadro, contenente l'elenco degli eventuali subappaltatori che hanno eseguito le prestazioni nel mese conclusosi ed il relativo importo. Detto prospetto deve essere sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza;
- l'avvenuta trasmissione da parte dell'Impresa alla Committente entro 15 giorni dall'emissione del SAAT, della copia delle fatture emesse

dai subappaltatori nei confronti dell'Impresa per l'esecuzione delle prestazioni eseguite nel SAAT in liquidazione da parte della Committente, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nel prospetto riepilogativo trasmesso alla Committente, siccome verificato dal Direttore dell'esecuzione del Contratto;

- la trasmissione, da parte dell'Impresa alla Committente entro 10 giorni dall'emissione del SAAT, di una dichiarazione resa dall'Impresa e dagli eventuali subappaltatori che hanno eseguito delle prestazioni nel SAAT in fase di liquidazione con la quale i soggetti dichiaranti attestino la regolarità nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti.

5.3.6 In assenza di detta documentazione, i pagamenti possono essere sospesi.

5.4– Ritenute di garanzia

5.4.1 A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, è operata una trattenuta del 0,5% sull'ammontare netto dei servizi.

5.4.2 Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori/subaffidatari accertato mediante il DURC, sarà disposto direttamente agli enti competenti, secondo quanto previsto dal Codice.

5.4.3 Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate entro sessanta giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, previo il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5.5 Anticipazione

L'anticipazione è pari al 20 per cento dell'importo del contratto pari a € _____ e, se richiesta dall'Appaltatore, viene erogata entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio delle attività accertata dal Responsabile Unico del Progetto del Procedimento.

Il pagamento verrà effettuato a seguito presentazione fattura da saldarsi a 30 giorni data fattura.

5.5.2 L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 14.

ART. 6**REVISIONE PREZZI**

Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs 36/2023.

Le clausole di revisione prezzi si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dei servizi, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano le rilevazioni ISTAT degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento alla normativa in materia di revisione e compensazione prezzi applicabile al presente Contratto.

ART. 7**CONOSCENZA, ACCETTAZIONE E COMPENSAZIONE DELLE****CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'Appaltatore, a seguito di visita di sopralluogo e dopo aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, dichiara di aver attentamente esaminato tutte le norme e condizioni contrattuali, le voci ed i prezzi di Elenco e di avere, conseguentemente, giudicato allo stato il corrispettivo nel suo complesso remunerativo.

L'Appaltatore si impegna inoltre a garantire, per tutta la durata delle prestazioni oggetto del presente contratto, il possesso delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a consentire la perfetta esecuzione delle stesse così come contrattualmente stabilito. L'accesso in autostrada dei veicoli è consentito esclusivamente dalle stazioni di esazione e vige l'assoluto divieto, per qualsiasi veicolo, di eseguire le manovre soggette ad autorizzazione da parte della Committente ai sensi degli articoli 175 e 176 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada). Tali manovre, se necessarie per la tipologia del servizio da effettuare, potranno essere eccezionalmente consentite con specifica autorizzazione scritta della Committente previa formale richiesta da parte dell'Appaltatore da presentarsi almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei servizi.

ART. 8**AVVIO DEL SERVIZIO**

La Committente, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto,

comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve trovarsi dare avvio all'esecuzione del servizio.

Contestualmente all'avvio del servizio viene redatto regolare verbale dalla cui data decorrono i termini di avanzamento e di ultimazione.

ART. 9

DURATA DEI SERVIZI – PROROGA

La durata dei servizi oggetto del presente contratto è la seguente:

- stagione invernale 2024–2025.
- stagione invernale 2025–2026.

Ogni stagione invernale, per tutti i mezzi “a chiamata”, inizia il 01 novembre e termina il 31 marzo.

Per i mezzi destinati alla prevenzione ghiaccio la stagione invernale inizia il 15 ottobre e termina il 31 marzo.

Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs n. 36/2023 la Committente si riserva la facoltà di prorogare il Servizio alla scadenza del Contratto, nella misura massima di **24** mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente contratto. La Committente esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 45 giorni prima della scadenza del contratto.

Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Committente può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le opzioni di cui sopra vengono formalizzate mediante la sottoscrizione di uno o più atti aggiuntivi al Contratto d'appalto.

ART. 10

ORDINI DI SERVIZIO – CONTROLLI – GESTORE DEL CONTRATTO

PER CONTO DELLA COMMITTENTE

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto, con propri ordini di servizio, impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni che ritiene necessarie a garantirne la regolarità dell'esecuzione, fissando all'occorrenza l'ordine da seguirsi nell'esecuzione ed effettuando a tale scopo le ispezioni ed i controlli che ritiene opportuno eseguire.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto può disporre l'esecuzione di interventi di modifica non sostanziali atti a risolvere aspetti di dettaglio.

Art. 11

RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE DURANTE L'ESECUZIONE

DEI SERVIZI

La responsabilità dell'esecuzione delle operazioni affidate è ad esclusivo carico dell'Appaltatore che avrà l'obbligo di nominare un Direttore Tecnico.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di nominare un Responsabile Tecnico per ogni Centro neve, e più specificatamente per i centri neve di,,, che assumerà la direzione delle operazioni durante

le emergenze neve nell'ambito delle direttive e sotto il controllo della Committente e al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali o scritti. Il nominativo del Responsabile Tecnico deve essere preventivamente comunicato alla Direzione dell'Esecuzione del contratto.

Ove il rappresentante tecnico ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, deve farne immediata richiesta scritta. In caso contrario, l'Appaltatore non ha diritto a invocare a propria discolpa il fatto che le disposizioni non siano state impartite per iscritto.

Qualsiasi atto scritto attinente all'esecuzione del presente contratto può essere sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore, i cui poteri devono risultare da specifico atto notarile.

L'Appaltatore risponde dell'operato del suo rappresentante.

ART. 12

DOMICILIO DELL'APPALTATORE E DEL SUO RAPPRESENTANTE

TECNICO

Per l'esecuzione del presente contratto sia l'Appaltatore sia il suo Rappresentante Tecnico eleggono domicilio in – (.....).

ART. 13

POLIZZE DI GARANZIA

L'Appaltatore, nel rispetto degli obblighi di costituzione di polizze di garanzia previste dal Codice, ha costituito:

- a)** la cauzione definitiva nella misura e nei termini previsti dall'art. 117, comma 1 e 2 del Codice, fatte salve le eventuali riduzioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 117;

b) polizza assicurativa tipo "R.C.O." (Responsabilità civile operai), con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (diconsi Euro cinquemilioni/00) per sinistro catastrofale con il sotto limite non inferiore a € 1.500.000,00 (diconsi Euro unmilione cinquecentomila/00) per persona. La copertura dovrà comprendere anche il danno biologico.

c) la seguente copertura assicurativa in corso di validità:

- assicurazione per i danni subiti dalla Committente a causa dei danneggiamenti o della distruzione totale o parziale di opere ed impianti;

- assicurazione R.C.T. (Responsabilità civile Terzi) dell'attività generale dell'Appaltatore.

Il massimale unico per tale copertura non dovrà essere inferiore al 5% dell'importo contrattuale con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000.

Resta in teso che in ogni caso l'Appaltatore è tenuto a rispondere tanto nei confronti della Committente quanto nei confronti di terzi, del pregiudizio arrecato a persone o cose, che sia stato provocato nell'esecuzione dei servizi dall'Appaltatore medesimo e/o dai suoi subcontraenti a qualsiasi titolo, sollevando la Committente da ogni pretesa che al riguardo le venisse rivolta.

d) A copertura dell'anticipazione di cui all'art. 125 comma 1 del codice l'Appaltatore, deve costituire, prima della consegna dei servizi, apposita garanzia fideiussoria, nelle modalità e nei termini previsti dall'art. 125 stesso.

ART. 14

SUBAPPALTI

- **14.1** Fermo restando che i servizi oggetto del presente contratto devono essere eseguiti dall'Affidatario, l'affidamento in subappalto e/o in cottimo è soggetto ai limiti ed alle disposizioni dell'art.119 del **D Lgs 36/2023**, con l'osservanza dei limiti e di quanto previsto dal Capitolato Speciale, dalla normativa vigente per la lotta contro la criminalità di stampo mafioso. Conseguentemente, l'Affidatario ha l'obbligo di inoltrare tempestiva domanda per l'autorizzazione al subappalto, corredata della necessaria documentazione. Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni oggetto del presente contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto tenuto conto delle particolarità delle prestazioni richieste nonché dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

- **14.2** Ferma la responsabilità solidale di appaltatore e subappaltatore, l'Appaltatore manleva la Committente da ogni pretesa e richiesta risarcitoria da chicchessia avanzata, ivi compreso il subappaltatore, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

ART. 15**PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO**

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, la Committente ha redatto un documento sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui deve essere eseguito il servizio, elaborando uno specifico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

L'Appaltatore ha redatto e consegnato alla Committente un proprio Documento di sicurezza dei lavoratori riferito agli ambienti in cui deve operare.

Le gravi e reiterate violazioni delle norme di sicurezza speciali e generali vigenti in materia di sicurezza da parte dell'Appaltatore costituiscono, previa formale costituzione in mora, causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore ed il Direttore dell'Esecuzione del contratto vigilano, ciascuno per le proprie competenze, sull'osservanza delle norme di sicurezza.

ART. 16

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN RELAZIONE AI LAVORATORI

ADIBITI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'Appaltatore è tenuto nell'esecuzione dell'appalto, ad avvalersi, direttamente o indirettamente, esclusivamente di personale regolarmente assunto che dovrà essere qualificato ed idoneo rispetto all'attività da svolgere così come indicato nell'offerta tecnica presentata.

L'ingresso ai luoghi di esecuzione del servizio del personale è consentito soltanto previa comunicazione dei nominativi di tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. La Committente si riserva la facoltà di procedere a controlli saltuari e di disporre l'allontanamento del personale che non risultasse in regola.

L'Appaltatore si impegna ad assicurare che al proprio personale ed a quello degli eventuali subaffidatari, sia riconosciuta una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo compresi gli accordi locali integrativi in vigore al tempo e nel luogo in cui si

eseguono le prestazioni contrattuali del CCNL di appartenenza nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri inerenti la previdenza, l'assistenza e le assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

L'Appaltatore si impegna a trasfondere nei contratti con i subaffidatari l'impegno da parte degli stessi ad ottemperare a tutti gli obblighi di cui ai precedenti commi nei confronti dei propri dipendenti.

L'Appaltatore si obbliga, comunque, a mantenere indenne e manlevata la Committente da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei confronti di quest'ultima e conseguente al mancato rispetto da parte dell'Appaltatore o del subaffidatario degli adempimenti retributivi, contributivi, assicurativi, previdenziali e/o relativi alla corretta effettuazione delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente ovvero al mancato rispetto da parte dell'Appaltatore o del suo subaffidatario delle norme sull'identificazione in cantiere dei lavoratori ovvero al mancato indennizzo da parte dell'Appaltatore o del subaffidatario dei lavoratori infortunati per le voci indennizzate ad opera dell'I.N.A.I.L..

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'Appaltatore subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel contratto, l'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante

alle dipendenze del contraente uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore.

ART. 17

PENALITA' PER RITARDI

Per un dettaglio delle penalità si rimanda a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali.

L'applicazione delle penali non può comunque superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale.

Gli importi dovuti dall'Appaltatore alla Committente a titolo di penali sono addebitati in corso d'opera e trattenute direttamente sull'ammontare delle fatture da pagarsi all'Appaltatore.

Qualora le somme ancora dovute dalla Committente risultino incapienti, l'Appaltatore deve in ogni caso pagare entro 30 giorni dal ricevimento la relativa fattura emessa dalla Committente.

Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto della Committente a richiedere il maggior danno eventualmente subito anche con riferimento a determinazioni assunte dalla Concedente.

ART. 18

RECESSO

È facoltà della Committente recedere in tutto o in parte dal presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, in qualunque momento previo pagamento delle spese sostenute e dei lavori eseguiti. In caso di recesso parziale la Committente comunicherà precisamente le attività per cui intende esercitare il recesso.

In deroga a quanto disposto dall'art. 1671 c.c. non verrà corrisposto

all'Appaltatore alcun indennizzo e l'Appaltatore rinuncia sin da ora ad avanzare pretese a tale titolo.

ART. 19

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato a dare puntuale attuazione, con oneri a proprio esclusivo carico, a quanto oggetto della propria offerta tecnica, che si allega al presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Le prestazioni oggetto di offerta tecnica dell'Appaltatore, che vengono qui di seguito sintetizzate, devono essere adempiute dall'Appaltatore stesso nei modi e tempi offerti dalla stessa nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica e tenendo conto delle eventuali indicazioni ritenute necessarie dalla Committente.

- _____

- _____

- _____

L'inadempimento o il ritardo rispetto alle tempistiche di esecuzione, anche soltanto di una delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la presentazione dell'offerta tecnica e con la sottoscrizione del presente contratto, è considerato grave inadempimento contrattuale e, pertanto, dà facoltà alla Committente di procedere alla risoluzione ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Gli ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore, non previsti nel presente atto, sono contemplati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali al quale si rinvia.

L'Appaltatore si impegna a rispettare ogni normativa in materia ambientale

e, in particolare, a provvedere al reimpiego dei materiali risultanti dalle attività (qualora idonei dal punto di vista tecnico e ambientale) alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento/recupero a propria cura, spese e responsabilità del materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dall'esecuzione dei servizi appaltati che sono di proprietà della stessa.

L'Appaltatore ha l'obbligo di chiedere alle competenti autorità le necessarie autorizzazioni per la formazione di depositi temporanei rispondendone in via esclusiva.

L'Appaltatore deve rispettare in maniera puntuale la legislazione nazionale e regionale, le indicazioni provinciali ed i regolamenti comunali in materia di tutela dell'ambiente da qualsiasi forma di pregiudizio, deturpamento, inquinamento e di smaltimento dei rifiuti e sottomettersi immediatamente a qualunque nuova normativa emanata in campo di tutela ambientale nel corso dello svolgimento dei servizi.

L'Appaltatore dichiara di essere l'unico ed esclusiva responsabile degli adempimenti e del rispetto delle norme descritti ai due commi che precedono e, pertanto, manleva la Committente da qualsiasi responsabilità in tal senso.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, pertanto, l'Appaltatore, edotto delle soggezioni di cui al presente articolo, le accetta espressamente, così come accetta che la loro remunerazione sia compresa e compensata nel corrispettivo complessivo dell'appalto, rinunciando a sollevare in futuro eccezioni e pretese di maggiori oneri, compensi od indennizzi a qualsivoglia titolo per dette soggezioni, anche in corso d'esecuzione.

ART. 20

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI**FINANZIARI**

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume l'obbligo di rispettare le norme in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 effettuando tutti gli adempimenti ivi previsti in relazione all'esecuzione del presente contratto. In caso di inottemperanza, la Committente ha titolo per dichiarare il contratto risolto di diritto.

In particolare è fatto divieto all'Appaltatore di eseguire movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Devono essere comunicati dall'Appaltatore alla Committente gli estremi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, ancorchè non in via esclusiva, dell'Appaltatore medesimo, nonché gli altri dati previsti dal citato comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Attraverso detto/i conto/i devono essere effettuati tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto ed ai contratti derivati dallo stesso.

Tutti i documenti ed, in particolare, le fatture emesse dall'Appaltatore devono contenere l'indicazione del CIG.

A seguito dell'invio di ciascuna fattura da parte dell'Appaltatore, tutti i pagamenti vengono effettuati dalla Committente esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto ai punti che seguono.

L'Appaltatore si impegna a inserire in tutti i contratti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo subappalti, noli a caldo, noli a freddo, prestazioni per servizi vari, compresi i trasporti, e forniture di materiali) da

stipularsi con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese interessate alle attività oggetto del presente contratto, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno dei predetti soggetti si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e una clausola di risoluzione di diritto in caso di inadempimento, nonché a darne comunicazione alla Committente con le modalità e nei termini indicati al punto seguente.

Ferma la disciplina che regola le autorizzazioni dei subappalti, in occasione della presentazione dell'istanza di subappalto o della comunicazione relativa a qualsiasi altro subcontratto di cui al sesto capoverso del presente articolo, l'Appaltatore deve trasmettere alla Committente il/i conto/i corrente/i dedicato/i del proprio subappaltatore/subcontrente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i. Le parti concordano che per i subcontratti diversi dal subappalto l'Appaltatore deve altresì produrre entro un mese dalla relativa stipula, o il subcontratto o una specifica dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante che l'Appaltatore ha effettivamente inserito un'apposita clausola con la quale il subcontrente si è assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e una clausola risolutiva ex art. 1456 C.C. in caso di inadempimento di tali obblighi.

In difetto di trasmissione di quanto previsto ai capoversi 3 e 7 del presente articolo la Committente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., è legittimata a sospendere i pagamenti fino ad avvenuto adempimento dell'obbligo di trasmissione.

La Committente si riserva di dar corso a quanto previsto dall'art. 71 del DPR 445/00.

In tutti i casi in cui abbia notizia dell'inadempimento di una delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti in relazione ad un contratto derivato dall'esecuzione del presente, l'Appaltatore è tenuto, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e ad informare la Committente e la Prefettura territorialmente competente.

ART. 21

CLAUSOLA RISOLUTIVA

Nei casi previsti dal Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, la Committente, fatta salva l'applicazione dell'art. 122 e dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed al conseguente risarcimento del danno.

Qualora l'Appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto la Committente si riserva, inoltre, la facoltà di procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore.

Il contratto verrà risolto nei casi previsti dall'art. 122 del Codice e, in particolare, qualora:

a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui

all'articolo 94 del Codice;

c) qualora l'Appaltatore si sia trovato al momento dell'aggiudicazione in una delle condizioni di cui all'art. 94, comma 1, del Codice.

ART. 22

SPESE E REGIME FISCALE

L'Appaltatore deve provvedere al pagamento di tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto, ivi comprese quelle di bollo e, se del caso, di copia e stampa degli elaborati inerenti al contratto.

Il presente contratto, avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, può essere registrato per effetto degli articoli 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 solo in caso d'uso, con pagamento di un'imposta fissa a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara di essere iscritta all'Ufficio IVA di

ART. 23

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto d'appalto quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, sono definite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, fermo comunque quanto disposto dall'art.28, nonché da eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica controversia.

Il Foro competente è quello di Imperia, con esclusione di ogni altro Foro concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause.

ART. 24**INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR REGOLAMENTO UE 2016/679**

24.1 Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, la Committente e l'Impresa convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti al momento della sottoscrizione del presente contratto e successivamente nel prosieguo del medesimo, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto convenzionale, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.

24.2 I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza.

24.3 Potranno essere comunicati a terzi, tra i quali coloro che svolgono attività strumentali per conto del Titolare, nell'adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano il rapporto tra la Committente e l'Impresa, nonché nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività economica oggetto del presente rapporto.

24.4 La Committente e l'Impresa hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente scrivendo ai seguenti indirizzi e-mail:

- per la Committente privacy@autofiori.it;

- per l'Appaltatore _____.

ART. 25**OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEL D.LGS. N. 231/2001****E ALLE POLICY DELLA COMMITTENTE**

25.1 L'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga ad astenersi da comportamenti idonei a

configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto citato, e si impegna ad attenersi ai principi e alle norme contenuti nel Codice Etico della Capogruppo ASTM S.p.A. adottato anche dalla controllata Autostrada dei Fiori S.p.A. e pubblicato sul sito aziendale www.autostradadeifiori.it di cui dichiara di aver preso ampia visione.

25.2 L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di tale obbligazione è considerata dalle Parti grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legittimerà la Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, nonché a pretendere l'integrale ristoro dei danni subiti.

25.3 L'Appaltatore, nello svolgimento delle proprie attività, si impegna altresì al rispetto della Policy Anticorruzione con particolare riferimento ai rapporti intrattenuti nel corso dell'esecuzione del presente contratto nei confronti di altri consulenti, fornitori e rappresentanti della Pubblica Amministrazione. Analogamente, l'Appaltatore si impegna a osservare la Politica dei Diritti umani sostenuta dalla Committente, nonché al rispetto del Codice di condotta dei fornitori, documenti tutti pubblicati sul sito internet di ADF all'indirizzo <https://www.autostradadeifiori.it/policy/>. Il mancato rispetto della Policy Anticorruzione, delle Policy "Politica Diritti Umani" e "Codice di Condotta dei Fornitori" sarà considerato dalla Committente giustificato motivo oggettivo di risoluzione contrattuale.

Art. 26

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE ED ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:

1) xxxxxxxxxxxx

.....

ART. 27

COSTITUZIONE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Le Parti concordano che verrà costituito il Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 215 e allegato V.2 del codice. Il suddetto CCT opererà come Collegio Arbitrale ai sensi e per gli effetti dell'art.808-ter del codice di procedura civile e in conformità alle vigenti Linee Guida ministeriali.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

..,

La Committente

L'Appaltatore

L'appaltatore dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c., gli articoli: 2. "Oggetto del contratto", - 4. "Importo contrattuale e ribasso", - 5. "Contabilizzazione dei servizi, pagamenti e ritenute di garanzia - Anticipazione", - 6 "Revisione prezzi" - 7. "Conoscenza, accettazione e compensazione delle condizioni di esecuzione", - 9 "Durata dei servizi- - proroga", - 13 " Polizze di garanzia", - 14 "Subappalti" - 15 "Prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro", - 16 "Obblighi dell'Appaltatore in relazione ai lavoratori adibiti all'esecuzione dell'appalto", - 17 "Penalità per ritardi", - 18 "Recesso", - 19 "Oneri a carico dell'Appaltatore", - 20 "Rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari", - 21 "Clausola Risolutiva" - 23 "Definizione delle controversie -

Foro competente”, 25 “Ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, - 26 “Documentazione contrattuale ed allegati”, - 27 “Costituzione Collegio Consultivo Tecnico”.

.....,

L'Appaltatore

Imposta di bollo assolta giusto Provvedimento prot. n. 240013/2023 del 28.06.2023 del Direttore Agenzia delle Entrate emesso in attuazione dell'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'articolo 3 dell'allegato i.4.